



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE

PROVINCIA ORISTANO- MEROPS srl

CONTRATTO DI SERVIZIO

per l'affidamento diretto del Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano. CIG: ZD50FD701F-

L'anno duemilaquattordici addì uno del mese di settembre, nella forma di scrittura privata non autenticata, ai sensi della determinazione del dirigente del Settore Attività Produttive n. 1339 del 26/06/2014

TRA

La Provincia di Oristano rappresentata in questo atto dalla Dott.ssa Dora Soru, la quale dichiara di agire in nome e per conto della Provincia di Oristano, C.F. n. 80004010957, nella sua qualità di Dirigente del Settore Attività Produttive Sviluppo Sostenibile, di seguito denominata "Provincia"

E

la Merops s.r.l. Clinica Veterinaria Duemari P.I. 01027960952, via Cagliari, 313 nella persona dell'amministratore unico dott.ssa Maria Rosaria Pais (C.F.: PSAMCR63R50G962W) nata a Pozzomaggiore (SS) il 10/10/1963

PREMESSO CHE

- nell'ambito delle attività di gestione della fauna selvatica, è stato avviato, in collaborazione con la R.A.S. un progetto che prevede il recupero della fauna selvatica in difficoltà mediante l'attivazione di centri di primo intervento provinciali e all'uopo stipulata regolare Convenzione Rep. 99 del 20/09/2006;
- che in data 24/04/2008 sono state avviate le attività per il servizio triennale di assistenza veterinaria diretta alla fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano;
- che con determinazione n. 1339 del 26/06/2014 si è affidato, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs 163/2006, comma 11 ultimo periodo, il Servizio di Pronto Soccorso ed assistenza veterinaria della fauna selvatica terrestre in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano alla ditta MEROPS E AMBIENTE SRL- via Sa Remada, 11 09170 Oristano P.I. 01027960952;

- che con la medesima determinazione si è disposto che *“il contratto verrà perfezionato dopo aver esperito con esito positivo i controlli previsti ante stipula contrattuale, fermo restando che la ditta dovrà procedere all’attivazione del servizio con decorrenza 01/07/2014 anche nelle more del perfezionamento del contratto”*;
- che i controlli ante stipula contrattuale sono stati esperiti con esito positivo;
- Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, disciplinano i loro rapporti come segue.

Art. 1 Oggetto dell’incarico

La Dott.ssa Dora Soru, nella su espressa qualifica, affida alla MEROPS, che accetta e si obbliga ad eseguire, l’incarico relativo alla salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà rinvenuta nel territorio della Provincia di Oristano, attraverso le attività di pronto soccorso, ed assistenza veterinaria finalizzata alla cattura, recupero, trasporto e riabilitazione, al fine di garantire un’adeguata tutela ed assistenza al patrimonio faunistico presente;

Per fauna selvatica terrestre sono da intendersi i mammiferi, gli uccelli, i rettili e gli anfibi dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio della Regione.

Art. 2 Durata, tempi di consegna e luogo di esecuzione del servizio

1. Il contratto avrà la durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data del 01/07/2014 al 31/12/2014.
2. La documentazione relativa agli animali visitati e meglio individuata all’art. 4, dovrà essere consegnata in formato digitale editabile alla Provincia di Oristano entro e non oltre il quindicesimo giorno rispetto a quello di chiusura di ogni periodo di rendicontazione trimestrale.
3. La consegna della succitata documentazione dovrà essere accompagnata dai seguenti ulteriori elaborati:
 - a) relazione riepilogativa del servizio erogato con l’indicazione schematica degli interventi effettuati e delle eventuali criticità emerse;
 - b) relazione riepilogativa degli interventi richiesti e non effettuati, in quanto non previsti e/o non regolamentati dal contratto stipulato con la Provincia Oristano, con l’indicazione schematica degli interventi richiesti e le eventuali criticità emerse;
 - c) elaborato cartografico con l’indicazione dei punti di rinvenimento della fauna selvatica terrestre in difficoltà e delle eventuali reimmissioni in natura.
 - d) Documentazione fotografica in formato digitale degli animali curati.
4. La consegna di quanto indicato al punto precedente, in formato cartaceo e digitale editabile, dovrà avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno rispetto alla data di chiusura dell’ultimo periodo di rendicontazione.

5. Il luogo della prestazione sarà l'intero territorio della Provincia di Oristano, secondo le indicazioni date dalla Provincia di Oristano.

Art. 3 Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio verrà svolto in tutti quei casi in cui se ne ravvisi la necessità, segnalati dall'Ufficio Provinciale o da privati relativamente agli esemplari di fauna selvatica particolarmente protetta individuata nell'allegato 1 della legge Regionale 23/1998 e non protetta, al fine di evitare ogni ulteriore aggravio dello stato in cui verte l'animale in difficoltà o sia necessario l'intervento di personale qualificato.
2. Il servizio e le cure successive verranno effettuate presso la struttura veterinaria della MEROPS in favore della fauna selvatica terrestre in difficoltà ivi portata da soggetti pubblici o privati, o dalla Clinica veterinaria affidataria del servizio in oggetto, che sarà sempre tenuto a garantire nel minor tempo possibile l'intervento di recupero, trasporto dell'animale dal punto in cui viene ritrovato fino alla propria struttura.
3. Il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, compresi i festivi, 24 ore su 24, attraverso la reperibilità di almeno un veterinario qualificato.
4. La cattura, il recupero ed il trasporto dell'animale dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario con modalità tali da preservare e garantire, per quanto possibile e nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il migliore mantenimento in buona salute dell'animale.
5. Il recupero ed il trasporto degli animali di piccole o medie dimensioni presso la struttura veterinaria dell'aggiudicatario potranno essere effettuati anche da privati, associazioni di volontariato o altri enti pubblici, sempre con modalità tali da evitare ogni situazione di rischio e preservare il mantenimento in buona salute dell'animale.
6. La Merops provvederà ad accogliere e visitare gli animali sottoposti alla sua attenzione, a stilare un primo esame clinico e ad effettuare gli esami, la stabilizzazione delle condizioni dell'animale e le cure necessarie, sempre e comunque nel pieno rispetto delle norme di igiene, di sicurezza e del benessere animale.
7. Conclusa la visita e l'eventuale medicazione, procederà, a seconda della diagnosi e delle condizioni dell'animale:
 - a) a trattenere l'animale in degenza presso la struttura veterinaria per il tempo necessario per un primo intervento di pronto soccorso, per un massimo di due giorni o, secondo le specifiche necessità ravvisate dal veterinario e sentito l'Ufficio Provinciale competente, per un periodo superiore. La degenza presso la struttura

veterinaria dovrà aver luogo garantendo le massime condizioni di benessere fisiologico ed etologico dell'animale e nel rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza per lo stesso e per gli operatori coinvolti;

b) a trasportare l'animale - per quanto possibile stabilizzato nelle sue condizioni generali - presso uno dei centri di recupero regionali, previo accordo con i responsabili dei medesimi, qualora sia necessaria la sua ospedalizzazione o un prolungato periodo di degenza;

c) a trasportare ed assistere l'animale durante la sua re immissione e la sua liberazione, che sarà effettuata a cura del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nel sito in cui è stato ritrovato e PREVENTIVAMENTE concordato con la Provincia di Oristano, qualora lo stesso sia da considerarsi recuperato, in applicazione delle normative vigenti in materia. Nel caso in cui la liberazione nel sito di ritrovamento sia impossibilitata o lo stesso risulti poco idoneo ad ospitare l'animale da dimettere, sarà onere dell'Ufficio Provinciale competente, individuare un luogo alternativo in grado di rispondere alle esigenze proprie della specie interessata;

d) la re immissione in natura dovrà essere rispettosa dei tempi fisiologici di presenza della specie sul territorio;

e) in caso di soppressione o morte dell'animale durante il trasporto o durante la sua permanenza presso la struttura veterinaria, l'aggiudicatario provvederà allo smaltimento dello stesso nel pieno rispetto della normativa vigente, previa comunicazione dei dati relativi alla specie ed allo stato di conservazione dell'animale, all'Ufficio Provinciale competente, che valuterà la possibilità di destinare l'esemplare a trattamento tassidermico.

Art. 4 Documentazione relativa agli animali visitati

1. Ogni animale visitato dovrà essere registrato attraverso la compilazione di apposite schede contenenti le seguenti informazioni:

- a) Scheda di Accettazione;
- b) Dati Biologici e Biometrici Mammiferi (M)
- c) Dati Biologici e Biometrici Rettili (R);
- d) Dati Biologici e Biometrici uccelli (R);
- e) Protocolli Terapeutici e o Profilassi;
- f) Diagnostica e degli Esami di Laboratorio;
- g) Intervento Chirurgico e Anestesiologica;
- h) Razionamento Alimentare;
- i) Scheda Prerilascio e Rilascio;
- j) Scheda Riassuntiva;
- k) Interventi.

1) Scheda di Ritrovamento/Consegna;

2. Le schede di carico e scarico degli animali sottoposti a visita clinica da parte dell'aggiudicatario devono essere inserite in una banca dati su supporto informatico, che dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale insieme alla rendicontazione delle Prestazioni effettuate.

Art. 5- Conoscenza ed accettazione delle condizioni contrattuali

- la Merops si impegna ad accettare tutte le condizioni contenute nel presente disciplinare e la valutazione positiva, della convenienza del servizio;
- la conoscenza perfetta sia di tutte le norme generali e particolari che regolano il presente contratto che di tutte le condizioni locali che possono influire sulla realizzazione del servizio;
- la consapevolezza di disporre di tutte le capacità tecniche che possono realizzare a regola d'arte con le prescrizioni del disciplinare, il servizio in oggetto;

Art. 6 Obblighi della Merops

1. La Merops è obbligata ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. La Merops è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi ed alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente contratto.

2. Durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, la Provincia avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione dei servizi in oggetto. L'affidatario si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica.

Art. 7 Obblighi verso il personale dipendente

1. La Merops ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

2. La Merops si obbliga, altresì, alla completa osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in tema di esecuzione dei lavori, di assicurazione sugli infortuni, di igiene e sicurezza del lavoro, di antinfortunistica e quant'altro applicabile alla prestazione richiesta.

Art. 8 Divieti

1. È fatto espresso divieto all'affidatario di:

a) **sospendere** l'esecuzione della prestazione se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante;

b) **subappaltare** il servizio: pertanto, l'affidatario sarà tenuto ad eseguire in proprio le attività preordinate allo svolgimento della prestazione, ai sensi dell'articolo 118 del D. Lgs. 163/2006;

c) **cedere** il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto, senza il previo assenso della Provincia. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica. L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica ed al risarcimento del danno.

Art. 9 Proprietà degli elaborati

1. La Provincia di Oristano acquista la proprietà esclusiva di tutto il materiale fornito, di tutti i diritti che ne derivano, nonché la piena ed esclusiva proprietà dei supporti necessari alla stampa ed alla riproduzione delle opere stesse.

2. La Merops riconosce alla Provincia di Oristano il diritto pieno ed esclusivo allo sfruttamento delle proprietà come dianzi indicate.

Art. 10 Modalità di pagamento - Corrispettivo e fatture

1. Il corrispettivo dovuto dalla Provincia di Oristano, per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni sarà corrispondente alla somma di € 10.166,41 IVA inclusa, mediante bonifici sul conto corrente indicato dall'aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, accompagnata da tutta la

documentazione di corredo che comprenderà anche una rendicontazione analitica delle prestazioni professionali svolte.

2. Tale corrispettivo verrà pagato semestralmente sotto forma di canone a prescindere quindi dalle prestazioni professionali effettivamente svolte e dal numero degli interventi effettuati nel periodo di riferimento, subordinatamente all'acquisizione di DURC regolare e alla verifica, da parte dell'Amministrazione Provinciale, della regolare esecuzione del servizio svolto e dietro presentazione di regolare fattura intestata alla Provincia di Oristano -Settore Attività Produttive-via carboni, 09170 Oristano, contenente l'indicazione del codice CIG: **ZD50FD701F**;

3. In caso di assenza di prestazioni rese nel periodo di riferimento, sarà corrisposta la somma forfettaria mensile di € 600,00 IVA inclusa, considerata la tipologia di servizio richiesto con reperibilità di 24 ore su 24.

Art. 11 Corrispettivo, tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1) L'impresa, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla indicata legge n.136/2010. A tal fine si impegna:

a) a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;

b) a comunicare alla Provincia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;

2) l'impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, la Provincia committente potrà richiedere all'appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera b);

3) l'impresa si impegna sin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati;

4) l'impresa dichiara di essere a conoscenza che la Provincia committente risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società poste italiane spa.

Art. 12 Spese

Tutte le spese contrattuali, quelle relative all'acquisto dei valori bollati, saranno a carico dell'impresa.

Art. 13 Trattamento dei dati

1. L'amministrazione e la Merops, ai sensi del D Lgs. 196/2003 (cd. Codice Privacy) e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
 - di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della prestazione;
 - di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.
2. I dati personali raccolti dall'amministrazione saranno trattati esclusivamente per ai fini degli adempimenti contrattuali.

Art. 14 Responsabilità

1. La Merops è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia ed a terzi in ragione dell'esecuzione della prestazione e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati. È, inoltre, diretto ed unico responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dall'inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme vigenti ed, in particolare, dei danni arrecati a persone o cose derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza nell'esecuzione degli interventi.

2. La Merops, all'uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesto, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante. Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere accese prima della conclusione della prestazione, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della prestazione.

Art . 15 - Gestione dell'esecuzione del contratto. - art. 299-Reg. Codice dei Contratti.

Il regolare andamento dell'esecuzione del contratto sarà cura del Responsabile del procedimento, nonché direttore dell'esecuzione del contratto.

E' compito del direttore dell'esecuzione del contratto:

- il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto e verificare che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art . 16 - Giorno e termine per l'esecuzione del contratto – art. 302 Reg. Codice dei contratti.

La ditta si obbliga a dare inizio all'esecuzione anticipata della prestazione, nelle more della stipula contrattuale, qualora il Responsabile del procedimento disponga in merito.

Art. 17 Risoluzione contrattuale-Penali

Ai sensi dell'art. 298 e 145 comma 3, del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici D.P.R. 5/10/2010 n. 207, per il ritardato adempimento delle obbligazioni la penale è stabilita nella misura giornaliera dell'1x1.000 (unopermille) dell'ammontare netto della prestazione oggetto del ritardo, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10%.

Indipendentemente dall'applicazione di penali la Provincia di Oristano Settore Attività Produttive si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice se, in caso di ripetute inadempienze, dopo due diffide formali scritte, questa persistesse nella violazione delle norme e degli obblighi stabiliti nel presente capitolato.

2. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la Provincia di Oristano dichiara all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni.

3. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sulla prestazione già effettuata.

4. Inoltre, la Provincia di Oristano potrà differire il pagamento di quanto dovuto a congruagli delle spese sostenute, al fine di quantificare l'ammontare del danno che l'aggiudicatario abbia eventualmente provocato e debba risarcire, nonché di operare la compensazione tra le due somme.

5. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tali casi all'appaltatore non saranno applicabili ritenute sui compensi dovuti, penalità o risoluzione per inadempimento.

6. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

7. Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, per giusta causa o per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.

8. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso. In tal caso l'amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall'amministrazione. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 134 del D. Lgs. 163/2006, in quanto compatibile.

9. La Merops si impegna al rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 13 del 21/01/2014.

Art. 18 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il responsabile del servizio Trasporti, Gestione Faunistica, Agricoltura dott. Mario Murtas che assume anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 del DPR 207/2010.

Art. 19 Foro competente

In caso di controversie, non risolte entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di contestazione, per la definizione delle stesse, si ricorrerà al giudice ordinario con competenza esclusiva del Foro di Oristano.


Art. 22 Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel capitolato e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto


L'AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA'

Dott.ssa Monica Rosaria Pais



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Dora Soru)



MEROPS S.r.l.
CLINICA VETERINARIA
"duemari"
Via Cagliari, 313 - 09170 Oristano
D.F. Via Sa Remada, 11 - Oristano
P. Iva 0102796 095 2